

Decreto legge del 21 marzo 1978, n. 59

Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1978, n. 80

Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 18.05.1978, n. 191

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo 1: [Aggiunta dell'art. 420 al codice penale]

Dopo l' art. 419 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 420 - (Attentato a impianti di pubblica utilità). - Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni". (1)

(1) Il presente articolo è stato così modificato dalla L. 18.05.1978, n. 191.

Articolo 2: [Aggiunta dell'art. 289-bis al codice penale]

Dopo l' articolo 289 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 289 bis - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito

con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

L' articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma". (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dalla L. 18.05.1978, n. 191.

Articolo 3: [Aggiunta dell'art. 648-bis al codice penale]

Dopo l' art. 648 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 648 bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - Fuori dei casi di concorso del reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".

Articolo 4: [Aggiunta dell'art. 165-bis al codice penale]

Dopo l' art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 165 bis - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria). - Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto".

"Art. 165 ter" (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno,

direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice, nonché dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159 come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Eguale richiesta può essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti". (1)

L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dalla L. 18.05.1978, n. 191.

(2) Il presente comma è stato così modificato dalla L. 18.05.1978, n. 191.

Articolo 5: [[Aggiunta dell'art. 225-bis al codice penale]]

Dopo l' art. 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 225 bis - (Sommarie informazioni dallo indiziato, dall'arrestato e dal fermato). - Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'articolo 165 ter gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'art. 238. Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare oggetto di rapporto né di testimonianza, a pena di nullità. Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di aver acquisito le sommarie informazioni".

Articolo 6: [Modifia all'art. 226-ter del codice di procedura penale]

Il secondo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione".

Articolo 7: [Modifica all'art. 226-ter del codice di procedura penale]

Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere immediatamente annotata nel registro di cui al terzo comma e confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale

è stato emesso". (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dalla L. 18.05.1978, n.191.

Articolo 8: [Sostituzione dell'art. 226-quater del codice di procedura penale]

L'art. 226-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 226-quater - (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - Le operazioni di cui all'articolo 226-bis sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria. Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonché il numero dell'apparecchio controllato. I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati.

I processi verbali delle attività previste nei commi precedenti con allegate le registrazioni, sono depositate in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'art. 304-quater.

Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonché dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o irrilevanti ai fini probatori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni. (1)

Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco".

(1) Il presente comma è stato così modificato dalla L. 18.05.1978, n.191.

Articolo 9: [Aggiunta dell'art. 226-sexies al codice di procedura penale]

Dopo l'art. 226-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 226-sexies - (Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche). - Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter.

Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste dal secondo comma dell'articolo 226-ter e dai primi quattro commi dell'articolo 226-quater.

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni".

Articolo 9 Bis: [Modifica all'articolo 434 del codice di procedura penale]

Il terzo comma dell'articolo 434 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo è riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non può più essere riammesso, se non per esercitare la facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 468". (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla L. 18.05.1978, n. 191.

Articolo 9 Ter: [Estensione di normativa]

- Le disposizioni del codice penale che richiamano l'articolo 630 dello stesso codice si applicano anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla L. 18.05.1978, n. 191.

Articolo 10: [Rinvio di normativa]

Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289 bis del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti

per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dalla L. 18.05.1978, n. 191.

Articolo 11: [Rifiuto di dichiarare le proprie generalità]

Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. (1)

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata. (2)

Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto. (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dalla L. 18.05.1978, n. 191.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dalla L. 18.05.1978, n. 191.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dalla L. 18.05.1978, n. 191.

Articolo 12: [Comunicazioni del locatario di immobili]

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dalla L. 18.05.1978, n. 191.

Articolo 13: [Entrata in vigore]

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.